

# REGOLAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE IN ECONOMIA

## INDICE

[Art. 1 - Scopo del Regolamento](#)

[Art. 2 - Modalità di esecuzione](#)

[Art. 3 - Limiti del ricorso all'esecuzione in economia](#)

[Art. 4 - Deliberazione per procedere a lavori, servizi o forniture in economia](#)

[Art. 5 - Direzione ed inizio dei lavori, servizi o forniture](#)

[Art. 6 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta](#)

[Art. 7 - Lavori in economia mediante cottimi](#)

[Art. 8 - Esecuzione nei casi di urgenza](#)

[Art. 9 - Legge antimafia](#)

[Art.10 - Concordati per indennità di esproprio o di occupazione](#)

[Art.11 - Autorizzazione per maggiori spese](#)

[Art.12 - Certificato di regolare esecuzione](#)

[Art.13 - Contabilizzazione dei lavori in economia](#)

[Art.14 - Buoni-ordinativi di fornitura](#)

[Art.15 - Fatturazione](#)

[Art.16 - Verifica regolarità lavori, servizi e forniture](#)

[Art.17 - Liquidazione](#)

[Art.18 - Pagamento spese operai per i lavori in amministrazione](#)

[Art.19 - Liquidazione lavori in economia mediante cottimo](#)

[Art.20 - Lavori a sistema misto](#)

## [Art.21 - Abrogazione delle norme preesistenti](#)

## [Art.22 - Entrata in vigore](#)

### **Art. 1 - Scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure dei lavori, dei servizi o delle forniture che vengono eseguiti in economia dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 R.D. del 23.05.1924 n. 2440 e dell'art. 15 Legge 15.10.1925 n. 2578.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione**

1. I lavori, le opere, i servizi o le forniture in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, cioè in parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, salvo quanto stabilito dal comma 5 del successivo art. 4.

2. Nel primo caso il responsabile del servizio competente si procura direttamente ed impiega nei lavori operai, materiali e mezzi d'opera e tutto quanto occorra per l'esecuzione dei lavori, previo preventivo di spesa approvato con apposita deliberazione come di seguito indicato. Nel preventivo dovranno essere indicate le paghe orarie dei lavoratori necessari, il corrispettivo di spesa per mezzi impiegati e per materie da acquistare.

3. Nel caso invece di cottimo fiduciario, il responsabile del servizio interessato stabilisce accordi con imprese, ditte o persone così per lavori e opere come per somministrazioni, sottoponendo all'approvazione dell'Amministrazione gli accordi raggiunti e i preventivi predisposti.

### **Art. 3 - Limiti del ricorso all'esecuzione in economia**

1. I lavori, i servizi, le forniture che, per loro natura, possono farsi in economia, sono i seguenti:

1) lavori per le strade interne ed esterne di proprietà dell'Amministrazione:

1.1 manutenzione delle strade, comprendente la fornitura e lo spargimento della ghiaia e pietrisco, rappezzi dei tronchi stradali, demolizione e ricostruzione di pavimentazione in genere, innaffiamento, sgombero delle nevi, spurgo delle cunette e delle condotte di scolo e di spurgo, sistemazione di banchine, regolamento di scarpate;

1.2 prime opere per la difesa delle inondazioni, frane, corrosione e rovina dei manufatti, ripristino della viabilità a seguito di eventi accidentali o di calamità;

1.3 opere di spurgo e di drenaggio delle acque;

2) servizi e lavori alle proprietà comunali:

2.1 manutenzione dei fabbricati di proprietà a qualunque uso essi siano destinati;

2.2 manutenzione, adattamento, e riparazione di impianti fissi, di mobili, macchinari, attrezzi ed apparecchi di ufficio, delle scuole di competenza propria e di ogni altro pubblico servizio;

2.3 manutenzione di fognature, bagni pubblici, cimitero, manutenzione di giardini, parchi e vili;

3) opere di miglioramento, manutenzione ed allacciamento alla rete di distribuzione di acqua per usi alimentari, domestici ed industriali;

4) servizi relativi alla esecuzione di ordinanza quando le stesse consentono la conduzione in economia (puntellamenti, abbattimenti di cornicioni, muri, sgombero di aree e fabbricati);

5) opere e servizi relativi alla illuminazione pubblica e alle lampade votive cimiteriali;

6) lavori e forniture da eseguire con somme a disposizione della stazione appaltante nei lavori dati in appalto;

7) altri lavori che, in casi speciali, debitamente enunciati in appositi provvedimenti deliberativi dell'Amministrazione, risulti conveniente effettuare in economia;

8) lavori e provviste da eseguirsi con urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, ovvero si siano infruttuosamente esperiti incanti e/o trattative private;

9) forniture di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione;

10) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;

11) acquisto di mobili d'ufficio, di materiale di cancelleria e di stampati. Per quanto attiene la modulistica necessaria per i vari uffici e servizi, la fornitura potrà essere richiesta a ditte notoriamente specializzate e di fiducia operanti nel

ramo;

12) acquisto di mezzi per il puntuale e regolare svolgimento di tutti i servizi comunali;

13) forniture di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo, ivi compresi i generi alimentari per la mensa scolastica;

14) spese per la pulizia, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;

15) spese per l'espletamento di concorsi e conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie di rappresentanza;

16) spese per onoranze funebri;

17) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

18) forniture, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

19) forniture di oggetti di vestiario per il personale del Comune.

2. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia anche per opere, lavori, servizi o forniture non contemplati nel presente regolamento, purché se ne deliberi l'esecuzione in economia e se ne dimostri l'opportunità e la convenienza, anche in relazione alle modeste dimensioni dell'opera o della fornitura e del suo modesto importo.

#### **Art. 4 - Deliberazione per procedere a lavori, servizi o forniture in economia**

1. I lavori, i servizi e le forniture disciplinati dal presente regolamento non potranno superare i limiti di spesa appresso indicati:

a) forniture e servizi L. 20.000.000

b) per lavori L. 70.000.000

2. Ogni lavoro, opera, servizio o fornitura da eseguire in economia sia in amministrazione diretta che con cottimo fiduciario, quando superi l'importo di L. 20.000.000 deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Al di sotto del suddetto limite si provvederà con ordinativi a firma del responsabile del servizio competente che assumerà, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs n. 77/95, l'impegno di spesa nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Giunta Comunale;

4. La deliberazione se trattasi di lavori dovrà essere accompagnata da un preventivo sommario per importi sino a L. 20.000.000 ovvero da perizia o progetti tecnici esecutivi se di importo superiore fino al limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo;

5. Per tutti i servizi e le forniture e, relativamente ai lavori, per quelli di importo sino a L. 25.000.000 (Venticinquemilioni), il rapporto con il terzo contraente, previa gara informale a cui debbono essere invitate almeno tre Ditte, si perfezionerà con la comunicazione di affidamento a seguito dell'ordinativo del responsabile del servizio o della delibera della Giunta Comunale;

6. Nel caso di lavori pubblici per un importo superiore a L. 25.000.000 (Venticinquemilioni), l'affidamento degli stessi avviene a seguito di Delibera della G.C. dopo che siano state invitate a gara informale almeno 15 Ditte concorrenti, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati per i lavori da eseguire in economia;

7. Nel caso di lavori, servizi e forniture di importo singolo non superiore a lire 2.000.000 è consentito di ricorrere alla trattativa privata con un'unica ditta o impresa;

8. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto di IVA e potranno essere adeguati in relazione al variare del costo della vita.

#### **Art. 5 - Direzione ed inizio dei lavori, servizi o forniture**

1. Tutti i lavori condotti si svolgono sotto la responsabilità del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, mentre i servizi e le forniture si effettuano sotto la direzione del servizio interessato.

2. Di norma l'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo l'ordinativo a firma del responsabile del servizio competente o della deliberazione della Giunta Comunale se necessaria ai sensi del precedente art. 4;

3. Nei casi in cui non siano richiesti per leggi speciali autorizzazioni, pareri od approvazioni, le deliberazioni stesse potranno essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 142/90.

#### **Art. 6 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, il tecnico comunale responsabile, ove non fosse possibile eseguire i lavori stessi con il personale dipendente, attiverà le procedure per il reclutamento del personale necessario per le opere da eseguire.
2. Il tecnico o l'economista provvederà altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato.
3. Nel caso di assunzione del personale, sarà curata la tenuta di un registro in cui il sorvegliante o l'assistente ai lavori annoterà le giornate e le ore di lavoro prestate da ciascun operaio, contemporaneamente al materiale acquistato o ricevuto ed ai noli effettuati.
4. Per gli operai assunti si provvederà alla tenuta dei libri paga e matricola prescritti per le assicurazioni obbligatorie..
5. Sulle note settimanali delle paghe l'ufficio comunale provvederà alle ritenute erariali, assicurative e varie prescritte dalle leggi vigenti.
6. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e fornitura di mezzi di trasporto richiesti dall'esecuzione dei lavori saranno forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal tecnico responsabile o da chi è preposto alla direzione dei lavori. Detti buoni dovranno poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

## **Art. 7 - Lavori in economia mediante cottimi**

1. Quando i lavori, debbono effettuarsi con cottimi, i preventivi, richiesti nel numero determinato ai sensi dell'Art.4 del presente Regolamento, debbono essere forniti sulla base di relazioni tecniche o di progetti tecnici dell'Ufficio Tecnico comunale, da Ditte ritenute idonee per correttezza e capacità e l'affidamento dovrà risultare da apposita convenzione, firmata per accettazione dall'impresa, da cui risulti:
  - l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
  - i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - le condizioni di esecuzione;
  - le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni speciali;
  - gli obblighi generali a carico dell'impresa;
  - il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
  - le penali da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione Comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista oppure d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente degli obblighi assunti.
2. Per l'ascolto del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:
  - a) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere da registrare in un speciale registro da tenere dal responsabile della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
  - b) di stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal responsabile.
3. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici non è ammessa la revisione prezzi.

## **Art. 8 - Esecuzioni nei casi di urgenza**

1. Il Capo dell'Amministrazione, o un suo delegato, nei casi in cui ogni indugio possa rappresentare un danno per l'Amministrazione od un pericolo per l'incolumità pubblica, può ordinare l'immediata esecuzione dei lavori, provvedendo alla successiva regolarizzazione ai sensi dell'art. 35, 3<sup>a</sup> del D.Lgs n. 77/95.
2. In tal caso le particolari circostanze risulteranno da un verbale redatto da un tecnico comunale.

## **Art. 9 - Legge antimafia**

1. Il perfezionamento dell'affidamento dei lavori mediante cottimo è subordinato al rispetto delle norme antimafia vigenti al momento della stipula della convenzione.

## **Art. 10 - Concordati per indennità di esproprio o di occupazione**

1. Nel caso che per l'esecuzione dei lavori si renda necessario procedere all'acquisto o all'occupazione d'urgenza di

un immobile, previ accordi con i proprietari, si procederà a rilevare gli immobili da acquistare o da recuperare, redigendo lo stato di consistenza degli stessi nelle forme d'uso.

2. Il concordato per le espropriazioni di immobili occorrenti, sia per il piazzamento delle opere come per il servizio di cantiere o cave, si farà risultare da apposito verbale che sarà redatto in duplo, fra l'Amministrazione ed il proprietario.

3. Qualora non si possa divenire a bonari accordi, si applicheranno le norme in vigore per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza.

#### **Art. 11 - Autorizzazione per maggiori spese**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, si riconoscesse insufficiente la somma di spesa autorizzata, la Giunta, in base a perizia suppletiva o all'integrazione del preventivo, delibera la maggiore spesa, precisando i mezzi a disposizione per finanziarla..

2. In nessun caso però la spesa da rendicontare potrà superare la spesa autorizzata.

#### **Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione**

1. Per i lavori a cottimo, il tecnico responsabile alleggerà al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori in economia**

1. I lavori eseguiti in economia saranno contabilizzati:

a) per il sistema in amministrazione diretta, su un registro da tasca in cui saranno annotate a cura del responsabile le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli;

a) per i lavori eseguiti mediante cottimo saranno annotati in un registro di contabilità i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

2. Lo stesso responsabile dei lavori dovrà annotare su altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti eseguiti e il riassunto delle note settimanali.

#### **Art. 14 - Buoni-ordinativi di fornitura**

1. Tutti i buoni-ordinativi di fornitura necessari per l'esecuzione di lavori in economia saranno staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva, sottoscritti dal responsabile del servizio con indicate le quantità e i prezzi convenuti.

#### **Art. 15 - Fatturazione**

1. La liquidazione della fornitura potrà avvenire solo dietro presentazione di regolare nota o fattura che dovrà essere emesse nei modi e nei termini di legge.

2. I suddetti documenti dovranno riportare il numero dell'atto di ordinazione e dovranno pervenire al responsabile del servizio competente.

#### **Art. 16 - Verifica re regolarità lavori, servizi e forniture**

1. L'ufficio competente nella persona del responsabile del servizio dovrà procedere alla verifica di cui all'art. 29, del D.Lgs n. 77/95 consistente nel riscontro sulla regolarità della prestazione o fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

#### **Art. 17 - Liquidazione**

1. Il responsabile del servizio competente darà corso alla liquidazione del documento fiscale solo dopo che siano

state effettuate le verifiche di cui al precedente art. 16.

2. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

3. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

#### **Art. 18 - Pagamento spese operai per i lavori in amministrazione**

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione saranno fatti direttamente agli operai dall'ufficio ragioneria, previa rendicontazione delle ore effettuate da parte del responsabile del servizio competente.

2. Le mercedi saranno pagate agli operai al netto delle ritenute prescritte e ad ultimazioni dei lavori.

#### **Art. 19 - Liquidazione lavori in economia mediante cottimo**

1. Ultimati i lavori, il responsabile dell'ufficio tecnico eseguirà il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed il certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 20 - Lavori a sistema misto**

1. Nell'esecuzione dei lavori e delle connesse forniture con il sistema indicato al precedente art. 2, lettera c, il responsabile del servizio può procedere in parte in amministrazione diretta ed in parte a cottimo fiduciario, ovvero provvedere ai lavori in economia ed alle connesse forniture a cottimo, o viceversa.

2. In ogni caso tornano applicabili, rispettivamente, le norme contenute negli art. 6 e 7 del presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Abrogazione delle norme preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, dopo che la relativa Delibera Consiliare di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di Legge.